

Ortofrutta, occhio ai documenti di accompagnamento

Segnalazioni giunte da diverse Regioni rendono necessario richiamare l'attenzione sulle norme previste per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi. In particolare, si ricorda che sui documenti di accompagnamento (fatture o documenti di trasporto) deve essere riportato il numero di iscrizione alla banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BNDOO) o, nel caso, la dicitura "esonerato ai sensi del DM 25/06/2009, art.4, comma 2" per i soggetti che non hanno l'obbligo di iscrizione alla citata banca dati.

L'obbligo di iscrizione alla banca dati non ricorre per chi non supera i 60.000 euro (IVA esclusa) di volume di affari o, pur superando tale limite, conferisce totalmente la propria produzione ad una cooperativa, ad una Organizzazione dei produttori o ad un centro di condizionamento riconosciuto, o all'industria o vende completamente la produzione in azienda al consumatore finale.

I dati in questione, cioè numero di iscrizione o dicitura di esonero, non sono necessari in caso di vendita diretta al consumatore finale.